



# CITTA' DI MANFREDONIA

## Provincia di Foggia



# DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. **69** del **13/10/2021**

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI" AGGIORNATO AI SENSI DEL D.G.R. N. 1399 DEL 02.08.2018 APPROVATO CON D.C.S.C.C. N. 67/2020.

L'anno **duemilaventuno** il giorno  **tredici**  del mese di **ottobre** alle ore 17:15 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile.

Premesso che:

- in attuazione della L. n.10/91 che fissa i principi generali per il conseguimento del risparmio energetico, del D.Lgs n. 192/2005 avente ad oggetto: «Attuazione della dir. 2002/91/CE relativa ai rendimento energetico nell'edilizia» che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311/2006, che demanda alle Regioni il compito di predisporre programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, all'attuazione omogenea e coordinata delle norme, alla sorveglianza della loro attuazione ed alla promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, e del regolamento regionale n. 24/2007, al fine di attivare le verifiche e il controllo degli impianti termici sul territorio comunale, si è provveduto ad approvare, con delibera di C.C. n. 25/2013, il Regolamento Comunale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti tecnici;
- I comuni con più di 40.000 abitanti sono gli Enti responsabili dei controlli sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici civili ex Legge 9 gennaio 1991 n.10. L'onere del controllo è posto, in base all'art. 31 co. 3 della Legge, a carico degli utenti;
- il D.P.R. n. 74/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivi degli edifici;
- con la legge regionale n. 36 del 05.12.2016 La Regione Puglia ha emanato le "norme di attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 74 e 75 del 16.04.2013 di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19.05.2010, istituisce il "Catasto energetico regionale" e delinea i contorni delle ipotesi di violazione amministrativa e le corrispondenti sanzioni.
- con determinazione Dirigenziale n. 226 del 27.02.2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel comune di Manfredonia, alla ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa, con sede in San Severo (FG), Via Martiri di Cefalonia, snc divenuta efficace con determinazione Dirigenziale n. 373 del 27.03.2020; - in data 02.07.2020 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 10484 di servizio con la Pegaso Multiservice Società Cooperativa;
- in data 02.07.2020 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 10484 di servizio con la Pegaso Multiservice Società Cooperativa;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del 17.09.2020 veniva approvato il Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di esercizio e manutenzione degli impianti termici aggiornato ai sensi del D.P.R. 74/2013 e L.R. 36/2016 e D.G.R. 1399/2018.

**Dato atto che:**

- a seguito di diversi incontri ed interlocuzioni avvenute con le associazioni di categoria sono emersi dettagli di carattere operativo la cui attuazione determinerebbe una migliore gestione del servizio;

- mancano nel vigente regolamento le istruzioni operative per l'attuazione dell'istituto del ravvedimento;
- il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto la mancata attuazione arrecherebbe danni certi e gravi all'ente;

**Ritenuto**, di dover modificare del regolamento sugli impianti termici approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 17.09.2020 i punti di seguito indicati:

- **Art. 7b comma 3:**

3. Il controllo di efficienza energetica, di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, viene effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni delle cadenze temporali riportate nell'Allegato 1 Tab. A e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 7a.

- **Art. 9bis comma 4:**

4. Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione attraverso il proprio hosting dedicato, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico mantenuto entro 45 giorni dalla data del rapporto.

- **Intero comma 3.1 TARIFFE RCEE dell'art. 20:**

Ai sensi dell'Art. 9 del presente regolamento il responsabile di un impianto termico come definito precedentemente, deve trasmettere, il RCEE e dovrà corrispondere una tariffa (ticket o bollino verde), da determinarsi in funzione della potenza e tipologia dell'impianto termico.

Si specifica che, il "Bollino" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul RCEE, sia sull'originale che sulla copia.

Gli importi dei bollini sono riportati nell'allegato 1 Tab. B. del presente regolamento.

- **Intero art. 26:**

Art. 26 - Ravvedimento operoso

1. Le manutenzioni degli impianti termici devono essere eseguite improrogabilmente entro e non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza prevista dalla tabella A dell'allegato 1. A parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 7b, 11 e 25, le manutenzioni potranno ancora essere effettuate dopo il 31° giorno ed entro il 90° giorno versando il ravvedimento così come quantificato nella tabella E dell'allegato 1. Il pagamento del ravvedimento, a carico dell'utente a mezzo di bollettino postale, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre 30 gg dalla data di esecuzione della manutenzione. Il mancato pagamento del ravvedimento entro i termini innanzi indicati comporterà automaticamente l'ispezione d'ufficio con oneri a carico dell'utente.
2. La trasmissione del RCEE da parte del manutentore può essere effettuato entro e non oltre 45 gg dall'esecuzione della manutenzione (art. 9° c. 2). La mancata trasmissione del RCEE da parte del manutentore che ha eseguito la manutenzione comporterà l'addebito della sanzione prevista dal punto D6 dell'allegato 2

- **Tabella A allegato 1:**

**Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica**

Da aggiungere dopo la tabella

N.B. in presenza di centrale termica, di potenza inferiore ai 100kw, composta da più caldaie, la Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni) per la centrale viene determinata dal generatore con maggiore anzianità.

- **Tabella E allegato 1:**

**Tabella E – Costi relativi al ravvedimento per manutenzioni effettuate con ritardo dal 31 al 90 gg successivo rispetto alla scadenza prevista per l’esecuzione della manutenzione con efficienza energetica:**

	Potenza impianto kW	Contributo in €
<b>Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere</b>	$10 \leq P < 35$	16
	$10 \leq P < 35$	32
	$10 \leq P < 100$ <small>&lt;15 anni</small>	40
	$35 \leq P < 100$	80
	$100 \leq P < 350$ <small>&lt;15 anni</small>	130
	$P \geq 350$	240
<b>Micro-cogenerazione e cogenerazione</b>	$P_{el} < 50$	130
	$50 \leq P_{el} < 1000$	150
	$P_{el} \geq 1000$	300

- **Tabella F allegato 1:**

per effetto della modifica della tabella e dell'allegato 1 eliminare la tabella F dell'allegato 1

- **Allegato 2 “Sanzioni”:**

della tabella dell'allegato 2 il rigo D6 così come di seguito indicato

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' DOCUMENTALI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI E CENTRALIZZATI, ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO.	TABELLA SANZIONI	Tempo massimo per adeguamento e/o per trasmettere Documentazione/Dichiarazioni trasmissione, ecc.	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE	SANZIONI PREVISTE DALLE NORME
NON CONFORMITA' DOCUMENTALI E O MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI	OPERATORE/MANUTENTORE			

		PROFESSIONALI								
Cod. Generale	Cod. Rap. Ispez.		P < 35 KW	35 ≤ P ≤ 116 KW	116 < P ≤ 350 KW	P > 350 KW				
D6		Mancato invio del R.C.E.E. entro i 45 gg dall'esecuzione della manutenzione.	€ 50	€ 100	€ 200	€ 300	<b>sanzione diretta</b>	All. L. c.14-15 D.Lgs 311/06 → Art. 4, c. 3 DPR DPR 74/2013 → Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. d	50 - 300	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza

**Ritenuto altresì** che:

- il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto la mancata attuazione arrecherebbe danni certi e gravi all'ente;
- le presenti modifiche al Regolamento entreranno in vigore a partire dal 01.11.2021 ;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

Il Dirigente a.i.

f.to ing Giuseppe Di Tullo

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Visto il nuovo "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 74/2013 L.R. n. 36/2016 e D.G.R. n.1399/2018";

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata
2. di dover modificare del regolamento sugli impianti termici approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 17.09.2020 i punti di seguito indicati:

- **Art. 7b comma 3:**

3. Il controllo di efficienza energetica, di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, viene effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni delle cadenze temporali riportate nell'Allegato 1 Tab. A e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 7a.

- **Art. 9bis comma 4:**

4. Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione attraverso il proprio hosting dedicato, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico mantenuto entro 45 giorni dalla data del rapporto.

- **Intero comma 3.1 TARIFFE RCEE dell' art. 20:**

Ai sensi dell'Art. 9 del presente regolamento il responsabile di un impianto termico come definito precedentemente, deve trasmettere, il RCEE e dovrà corrispondere una tariffa (ticket o bollino verde), da determinarsi in funzione della potenza e tipologia dell'impianto termico.

Si specifica che, il "Bollino" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul RCEE, sia sull'originale che sulla copia.

Gli importi dei bollini sono riportati nell'allegato 1 Tab. B. del presente regolamento.

- **Intero art. 26**

## Art. 26 - Ravvedimento operoso

1. Le manutenzioni degli impianti termici devono essere eseguite improrogabilmente entro e non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza prevista dalla tabella A dell'allegato 1. A parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 7b, 11 e 25, le manutenzioni potranno ancora essere effettuate dopo il 31° giorno ed entro il 90° giorno versando il ravvedimento così come quantificato nella tabella E dell'allegato 1. Il pagamento del ravvedimento, a carico dell'utente a mezzo di bollettino postale, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre 30 gg dalla data di esecuzione della manutenzione. Il mancato pagamento del ravvedimento entro i termini innanzi indicati comporterà automaticamente l'ispezione d'ufficio con oneri a carico dell'utente.
2. La trasmissione del RCEE da parte del manutentore può essere effettuato entro e non oltre 45 gg dall'esecuzione della manutenzione (art. 9° c. 2). La mancata trasmissione del RCEE da parte del manutentore che ha eseguito la manutenzione comporterà l'addebito della sanzione prevista dal punto D6 dell'allegato 2

- **Tabella A allegato 1:**

### **Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica**

Da aggiungere dopo la tabella

N.B. in presenza di centrale termica, di potenza inferiore ai 100kw, composta da più caldaie, la Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni) per la centrale viene determinata dal generatore con maggiore anzianità.

- **Tabella E allegato 1:**

### **Tabella E – Costi relativi al ravvedimento per manutenzioni effettuate con ritardo dal 31 al 90 gg successivo rispetto alla scadenza prevista per l'esecuzione della manutenzione con efficienza energetica:**

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	16
	$10 \leq P < 35$	32
	$35 \leq P < 100$ <small>&lt;15 anni</small>	40
	$35 \leq P < 100$ <small>&gt;15 anni</small>	80
	$100 \leq P < 350$ <small>&lt;15 anni</small>	130
	$P \geq 350$	240
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	130
	$50 \leq P_{el} < 1000$	150
	$P_{el} \geq 1000$	300

- **Tabella F allegato 1:**

per effetto della modifica della tabella e dell'allegato 1 eliminare la tabella F dell'allegato 1

• **Allegato 2 “Sanzioni”:**

della tabella dell’allegato 2 il rigo D6 così come di seguito indicato

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' DOCUMENTALI RISONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI E CENTRALIZZATI, ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO.		TABELLA SANZIONI				Tempo massimo per adeguamento e/o per trasmettere Documentazione/Dichiarazioni trasmissione, ecc.	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE	SANZIONI PREVISTE DALLE NORME	
NON CONFORMITA' DOCUMENTALI E O MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI		OPERATORE/MANUTENTORE							
Cod. Generale	Cod. Rap. p. lse z.	P< 35 KW	35≤ P≤ 116 KW	116<P≤ 350 KW	P>350 KW				
D6		Mancato invio del R.C.E.E. entro i 45 gg dall'esecuzione della manutenzione.	€ 50	€ 100	€ 200	€ 300	sanzione diretta	All. L. c.14-15 D.Lgs 311/06→Art. 4, c. 3 DPR DPR 74/2013→ Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. d	50 - 300 Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza

3. Di allegare il regolamento così come modificato dal presente provvedimento.
4. Di dare atto che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto la mancata attuazione arrecherebbe danni certi e gravi all’ente.
5. Di disporre che le presenti modifiche al Regolamento entreranno in vigore a partire dal 01.11.2021.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Di pubblicare il presente provvedimento a norma di legge.
8. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da separata, unanime, votazione favorevole.

# ***CITTA' DI MANFREDONIA***



***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI  
E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI  
AI SENSI DEL D.LGS. n. 192/05 AGGIORNATO AI SENSI  
DELLA L. R. N. 36/2016 E DEL D.G.R. n. 1399 DEL  
02.08.2018.***

Approvato con la Delibera C.C. n. 69 del 13.10.2021

IL PROGETTISTA  
Ing. Francesco Saverio Damiano

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Ing. Giuseppe Di Tullo



## Regolamento in attuazione dei seguenti riferimenti normativi

- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Regolamento Regionale 27 settembre 2007, n.. 24 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.
- Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"
- D.G.R. Regionale 2 agosto 2018, n. 1399 legge Regionale 5 dicembre 2016, N. 36 "Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di

recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.

## Indice

Indice	3
Art. 1) Ambito di Applicazione	4
Art. 2) Definizioni	4
Art. 3) Impianti soggetti	6
Art. 4) Responsabile dell'impianto	7
Art. 5) Obblighi dei soggetti responsabili d'impianto	8
Art. 6) Compilazione dei libretti d'impianto	8
Art. 7) Controllo tecnico periodico e manutenzione degli impianti Termici .	9
Art. 7bis) Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici "RCEE"	10
Art. 8) Comunicazione del terzo responsabile all'Ente locale competente	12
Art. 9) Trasmissione della scheda identificativa dell'impianto termico e del RCEE.	12
Art. 9bis) Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica	14
Art. 10) Rendimento minimo dei generatori di calore	14
Art. 11) Accertamento ed Ispezioni sugli impianti termici	15
Art. 12) Impianti soggetti alle ispezioni	16
Art. 13) Modalità delle attività di ispezione	18
Art. 14) Impianti disattivati o dichiarati non soggetti ad ispezione	22
Art. 15) Validità, modalità di presentazione dei RCEE e tariffe connesse.	23
Art. 16) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente	23
Art. 17) Modifiche ed integrazione della documentazione	23
Art. 18) Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi	23
Art. 19) Trasmissione relazioni del rapporto di prova	25
Art. 20) Tariffe	25
Art. 21) Catasto degli impianti	26
Art. 22) Relazione biennale	27
Art. 23) Sanzioni	27
Art. 24) Attività di formazione ed informazione	28
Art. 25) Norma di rinvio e transitoria	29
Art. 26) Ravvedimento operoso	29
Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8	30-39

## Art. 1 –Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze affidate per legge al Comune di Manfredonia (popolazione superiore a 40.000 abitanti) in materia di verifica e controlli sullo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione della Legge n. 10 del 09.01.1991, con il D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005, dalle disposizioni correttive ed integrative apportate dal D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, entrambi recepiti dal Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27.09.2007, nonché regolamento d'attuazione D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 ed infine adeguato ai sensi del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 del D.M. 10.02.2014 e del L.R. n. 36 del 05.12.2016.
2. Il presente documento si pone pertanto l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune di Manfredonia al fine di promuovere l'efficienza energetica degli edifici e la tutela dell'ambiente.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici e alle norme UNI e CEI emanate in attuazione della suddetta normativa.

## Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono, le definizioni di cui al D.P.R. n. 74/2013 e L.R. n. 36/2016 ed al R.R. n. 24/2007 che qui si intendono integralmente riportate anche se non tutte materialmente trascritte, si intende per:

1. **Servizio responsabile**, il servizio del Comune di Manfredonia individuato ai sensi dell'art.4 , L. n. 241/1990, incaricato della attuazione del presente regolamento, e procederà all'istruttoria degli adempimenti da esso disciplinati. Il servizio responsabile è individuato dalla Giunta Comunale nell'esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione. In fase di prima applicazione esso è individuato nel Dirigente cui fa capo il servizio "Servizio Responsabile", è il Dirigente del 7° Settore "Tutela e Ambiente".
2. **Autorità competente**: l'Autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici o la diversa autorità indicata dalla legge regionale n. 36/2016, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **impianto termico**: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
4. **proprietario dell'impianto termico**: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
5. **occupante**: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.

6. **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:** la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario/occupante ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
7. **climatizzazione invernale o estiva:** l'insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, dell'umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
8. **accertamento:** l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
9. **controlli sugli impianti:** le operazioni svolte dai operatori abilitati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
10. **ispezioni su edifici ed impianti:** gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da tecnici esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
11. **ispettore o verificatore di impianti termici:** il soggetto incaricato dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 nonché quelli di cui all'art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione;
12. **esercizio e manutenzione di un impianto termico:** il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
13. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
14. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto c/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
15. **rapporto di prova:** documento sul quale l'ispettore deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto termico;
16. **responsabile dell'impianto:** la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013
17. **bollino verde:** attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico, stabilito dall'Autorità competente di cui al precedente comma 17 applicato dal manutentore.

18. **organismo esterno** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
19. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
20. **rendimento di combustione** o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
21. **Scheda identificativa dell'impianto** è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;
22. **soggetto esecutore**: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
23. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
24. **Stagione termica**: Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 9 comma 10 - D.P.R. n. 74/2013.

### **Art. 3 - Impianti soggetti**

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, tutti gli "impianti termici" individuali o centralizzati, installati sul territorio di Manfredonia, destinati alla climatizzazione invernale di singoli immobili o edifici di potenza termica utile nominale maggiore di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
2. A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998 prot. n. 206312). Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
3. In ottemperanza di quanto previsto all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, ad integrazione dell'attività d'ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, degli impianti di climatizzazione, possono essere altresì soggetti alle disposizioni del presente regolamento, salvo ulteriori integrazioni della modulistica e dell'iter procedurale da parte del Dirigente del "Servizio Responsabile", la verifica della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici previsto all'art. 1. comma 44, Legge 23 agosto 2004, n. 239, conformemente a quanto previsto

dalla Delibera 40/04 dell'ALEG e s.m.i..

#### **Art. 4 - Responsabile dell'impianto**

1. La persona fisica o giuridica titolare della responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:
  - l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  - l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  - il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
  - il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
2. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
4. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'eventuale atto di **assunzione di responsabilità** da parte del terzo anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 74/2013 (vedi allegato 2), deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
5. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

6. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche minime previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013, L.R. n. 36/2016, ecc.). Terminata la locazione il proprietario risponde dell'onere e delle connesse responsabilità del mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente da parte dell'occupante uscente.

### **Art. 5 - Obblighi dei soggetti responsabili d'impianto**

1. Durante l'esercizio degli impianti il responsabile dell'impianto, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di Condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, devono provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale (allegato I o II al D.M. 17/03/2003), assumono gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale come prescritto dall'articolo 1. lettera n), del D.P.R. n. 412/93 e dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.
2. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo al conduttore in locazione di consegnare al proprietario o al subentrante l'originale del libretto di impianto prescritto all'articolo 11. comma 9. del D.P.R. n. 412/93, debitamente aggiornato con eventuali allegati. In mancanza sarà obbligo del proprietario assolvere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento oltre che a corrispondere le sanzioni previste.
3. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

### **Art. 6 - Compilazione dei libretti d'impianto**

1. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" - per brevità "Libretto di impianto" (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 5), conforme ai modelli di cui al D.M. del 10/02/2014.
2. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità resa secondo il modello di cui all'allegato I di cui all'articolo 7 del D.M. 37/2008, comprensiva degli allegati obbligatori. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, (scheda 1 dell'allegato I D.M. 10/02/2014), firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere

3. inviata all'ente competente per i controlli ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. n. 412/93. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal manutentore in occasione delle operazioni periodiche programmate di controllo e manutenzione deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato

### **Art. 7 - Controllo tecnico periodico e manutenzione degli impianti termici**

1. Sia la precedente legislazione (D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99) che la nuova D.P.R. n. 74/2013, prescrivono che Il responsabile dell'impianto termico provvede alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico attraverso ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 che devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:
  - 1.1. Conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 1).
  - 1.2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 2).
  - 1.3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 3).
  - 1.4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
  - 1.5. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008 nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
    - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 4)

2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte iscritte alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, abilitate ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta che ne effettua la manutenzione e l'installazione deve essere certificato come previsto dal D.P.R. n. 43/2012 in ottemperanza al D.Lgs. n. 28/2011, a partire dal 1 agosto 2013 il manutentore di sistemi che prevedano l'integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento continuo come da regolamentazione regionale.
3. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (G.U.R.I. n. 55 del 07/03/2014).
4. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato e allegato al libretto di impianto. Nel rapporto l'operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell'impianto, distinguendole fra "raccomandazioni" (l'impianto può comunque restare in funzione) e "prescrizioni" (l'impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite). L'operatore può utilizzare come modello il rapporto di controllo di efficienza energetica pertinente alla tipologia di impianto sottoposto a controllo di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014, integrandolo se necessario con gli ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili. Ai fini di un costante aggiornamento del catasto degli impianti termici comunale è fortemente consigliato trasmettere agli uffici dell'organismo incaricato dal Comune il rapporto di controllo e manutenzione.

### **Art. 7bis - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici**

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al precedente art. 7, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
  - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo D.Lgs. n. 192/2005;
  - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE), in modalità conforme agli allegati II, III, IV e V del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014.

3. Il controllo di efficienza energetica, di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, viene effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni delle scadenze temporali riportate nell'Allegato 1 Tab. A e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 7a.
4. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:
  - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
  - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
5. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui all'allegato 1 Tab. A.
6. Al termine delle operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) conformi ai modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
7. Una copia del Rapporto (RCEE), di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto cui al comma 1, art. 6 del presente regolamento; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dall'autorità competente per territorio (Comune di Manfredonia o l'organismo incaricato), con la cadenza indicata all'Allegato 1 Tab. A. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione del rapporto RCEE all'autorità competente deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.
8. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. n. 74/2013.
9. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013.
11. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
12. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i

valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

13. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
14. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

### **Art. 8 Comunicazione del terzo responsabile all'Ente Locale competente**

1. Il terzo, eventualmente, nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro 10 gg. lavorativi la propria nomina all'autorità competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato), secondo il modello di cui all'allegato 4.
2. Il terzo responsabile comunica, entro due giorni lavorativi, all'Autorità competente:
  - a) revoca, decadenza o rinuncia al incarico stesso utilizzando l'allegato 4;
  - b) eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto utilizzando l'allegato 3.

### **Art.9 - Trasmissione della scheda identificativa dell'impianto termico e del RCEE.**

1. Al fine della costituzione del catasto degli impianti di climatizzazione e successivi aggiornamenti continui presenti sul territorio di competenza, nonché per l'accertamento documentale atto a verificare l'osservanza delle norme di sicurezza, salvaguardia ambientale e per il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio il proprietario, il conduttore, l'amministratore, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità è obbligato a trasmettere presso L'Autorità Competente (Comune di Manfredonia o l'organismo incaricato):
  - a) **"Scheda identificativa dell'impianto di climatizzazione"** (Scheda 1 bis del libretto di impianto o di centrale) ai sensi dell'articolo 11 comma 11 del D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99 e s.m.i., entro 45 gg. (quarantacinque giorni) dall'ultimazione dell'installazione e collaudo per la messa in esercizio dell'impianto, o da eventuali successive modifiche significative apportate all'impianto. A detta scheda dovrà essere allegata anche la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 38/2008 (Ex L.46/90) o certificazioni equivalenti previsti dalle norme e leggi vigenti in materia con relativi allegati obbligatori.
2. In qualunque occasione venga redatto, il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Comunale/Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata all'art. 21 (e al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici" DGR 1399/2019), entro e non oltre il termine di 45 gg dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.

3. Inoltre, in occasione delle scadenze di cui alla tab. A allegato 1 il RCEE è corredato dal bollino verde.
4. Nei casi di cui al comma 3, all'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella Tab. B dell'allegato 1 del presente atto.
5. Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente on-line nel sistema del Catasto attraverso lo strumento del portafoglio digitale.
6. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
7. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto. Se l'incaricato non possiede una propria firma digitale, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere firmato dall'impresa da cui dipende l'operatore medesimo purché resti evidenza di chi ha effettuato l'operazione di controllo e manutenzione dell'impianto.
8. La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica con l'acquisizione dei bollini può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano comunale/regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti.
9. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito dal DPR n. 74/2013 nell'Allegato B (Valori Minimi Consentiti Del Rendimento Di Combustione), o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in Tabella B di cui all' Allegato 1 del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).
10. Nel caso in cui si verificano una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto secondo quanto riportato nella Tab. D dell'Allegato 1 (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito) del presente atto. Analogamente, l'impianto è assoggettato a visita ispettiva qualora l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso, risulti tardivo o se ne evinca il mancato rispetto delle corrette scadenze manutentive. L'addebito dei costi di ispezione saranno a carico del responsabile dell'impianto qualora esso stesso sia responsabile del verificarsi delle condizioni oggetto di visita ispettiva, diversamente il responsabile di impianto potrà avvalersi sul manutentore.
11. Come stabilito all'art.10 del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4 c.6 della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici", è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.

12. Il contributo del Bollino Verde andrà nelle casse del comune di Manfredonia per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.

### **Articolo 9bis - Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica**

1. Il manutentore per poter trasmettere per via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici con le modalità di cui al presente regolamento, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dal Comune di Manfredonia e dall'Organismo Incaricato.  
A tal fine il manutentore deve presentare all'Organismo Incaricato:
  - istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
  - Certificato della Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
  - elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura;
  - D.U.R.C.;
  - Polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione, che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di 500.000 Euro.
2. Sarà sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa tra il Comune di Manfredonia, l'Organismo Incaricato, le Associazioni di categoria dei Consumatori e degli Installatori, che prevede l'assunzione di obblighi da parte dello stesso manutentore, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli massimi concordati.
3. I manutentori che risulteranno iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito per le trasmissioni on-line della documentazione tecnica.
4. Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione attraverso il proprio hosting dedicato, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico mantenuto entro 45 giorni dalla data del rapporto.
5. Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.
6. I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico controllato ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.
7. Qualora in sede di ispezione venga riscontrato il mancato invio, da parte della ditta di manutenzione, di un rapporto di controllo di efficienza energetica e vengano altresì riscontrate ulteriori difformità nella documentazione Il Comune di Manfredonia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n°192/05 e ad effettuare la segnalazione alla Camera di Commercio.
8. I bollini non possono essere in alcun caso venduti ai cittadini o alle ditte di manutenzione che non abbiano aderito all'iniziativa del bollino energetico.

### **Art. 10 - Rendimento minimo dei generatori di calore**

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva al focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori riportati nell'allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8) del D.P.R. n. 74/2013.
2. Alle disposizioni di cui al comma precedente non sono soggetti:

- a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
  - b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
  - c) i generatori di calore policomustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
  - d) i generatori di calore alimentati elettricamente.
3. Il fatto che i generatori di cui ai punti a), b), c), d) del comma precedente non siano soggetti alla verifica del "rendimento termico utile" o del "rendimento di combustione" non esenta il responsabile dell'impianto né dall'obbligo della manutenzione ordinaria c/o straordinaria né dagli accertamenti o ispezioni dell'ente competente previsti dal D. Lgs. n. 311/2006 (Ex D.Lgs. n. 192/2005).

### **Art. 11 - Accertamento ed Ispezioni sugli impianti termici**

1. Le autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non minore di 12 KW, e/o per la produzione acqua calda sanitaria di pari potenza.
2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica (rapporto RCEE) degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:
  - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008;
  - b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;
  - c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.
2. L'attività di ispezione, è da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i., e art. 9 D.P.R. n. 74/2013.
3. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori (il comune o l'organismo incaricato) si avvalgono della figura dell'ispettore di impianti termici.
4. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed

estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

5. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.
6. Con tale ispezione si dovrà inoltre verificare l'aspetto della sicurezza e cioè accertare che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, con le modalità previste nella Delibera 40/04 dell'AEEG e s.m.i..
7. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell'apposito rapporto di prova, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato.
8. Gli impianti di cui al comma 2 per i quali i controlli di efficienza energetica (RCEE) non risultano effettuati entro ( la data di scadenza per la consegna del Rapporto RCEE, sono soggetti ad ispezione. L'attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.
9. In conformità al principio stabilito dal comma 2, articolo 9 del D.Lgs n. 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013 art. 9 c. 3 let. c, gli oneri per l'effettuazione dei controlli sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino l'RCEE e pertanto, per ogni RCEE reso di cui al precedente Art. 9, l'utente deve versare un contributo (bollino verde o Ticket) la cui entità è indicata nell'allegato 1 Tab D. Quindi, ogni RCEE reso in difetto del suddetto contributo (bollino verde) verrà considerata nulla.

## **Art. 12 - Impianti soggetti alle ispezioni**

1. Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2005 e art. 9 D.P.R. n. 74/2013).
2. Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica , teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati a impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
  - b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale non minore di 12 kW, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento).
  - c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. Il Comune o l'organismo incaricato, provvedono all'accertamento documentale di tutta la documentazione pervenuta e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari (difformità, anomalie, sicurezza, ecc.), pertanto invierà un avviso di accertamento nel quale saranno indicate le non validità e le omissioni, che non consentono di attestare la piena conformità dell'impianto

alle norme di legge e alle tecniche di riferimento, nonché gli adeguamenti ritenuti necessari alla loro eliminazione.

4. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nei tempi indicati nel suddetto avviso, documentazioni o certificazioni idonee al superamento o alla integrazione della documentazione risultata non valida o dimostri di aver effettuato gli adeguamenti richiesti, la posizione dell'Utente potrà essere dichiarata sanata.
5. Sono soggetti ad ispezione annuale d'ufficio tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del Comune per i quali non sia pervenuto il RCEE di cui al precedente art. 9 e per quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo per i quali non sia pervenuta la documentazione richiesta di adeguamento.
6. Sono soggetti ad ispezione annuale a campione gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del comune per i quali sia pervenuta l'RCEE con le modalità e temporalità di cui al precedente art. 9 lettera "b", dando priorità alle situazioni che presentino indicazioni di vetustà o di maggiore criticità, con campione predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.
7. Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, non sono soggetti ad ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione effettuata da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa all'Ente, con le modalità da questa previste, la scheda identificativa dell'impianto di cui all'art. 9 lettera a), accompagnata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto e corredata dal "bollino verde" o allegato il bollettino di pagamento del ticket previsto dall'Ente.
8. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL) o a combustibile solido di potenza utile nominale complessiva compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) inviato, al soggetto esecutore, dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione. Il Comune o l'organismo incaricato, nell'arco temporale della durata di validità dei rapporti RCEE pervenuti, potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, ispezioni a campione presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni pervenute.
9. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, l'Autorità competente effettuerà ispezioni (nell'arco temporale della validità del rapporto RCEE), sugli impianti diversi da quelli di cui al precedente comma 7, presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse. Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
  - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile

nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.Lgs. n. 192/2005.

10. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
11. E' facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 5364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.
12. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere riportati su appositi rapporti, i cui modelli, ove non ancora previsti, saranno definiti con successivi provvedimenti dirigenziali, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente.

### **Art. 13 - Modalità delle attività di ispezione**

1. Le ispezioni sull'impianto termico saranno effettuate preferibilmente durante il periodo di accensione degli impianti termici corrispondente alla pertinente zona climatica (dal 1 novembre al 15 aprile), previo preavviso al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
  - a) apposita cartolina di avviso (raccomandata a/r o posta elettronica certificata PEC), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
  - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
  - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, fatte salve cause di forza maggiore, allo stesso è addebitato l'importo pari al 50% del costo ispettivo a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni

per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche. Oltre ad applicare le previste sanzioni amministrative

5. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del D.P.R. n. 445/2000), comunicando l'assenza d'impianto soggetto alle ispezioni o compri la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento documentale sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa. Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.
6. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. Con riferimento ai casi di "Rifiuto di Accesso" si provvederà a comunicare al competente Servizio Responsabile il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto. Il Servizio Responsabile assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e della eventuale sospensione della fornitura del gas naturale da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta del Comune, cui va incontro in caso di reiterato rifiuto.
7. Il responsabile dell'impianto:
  - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
  - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
  - c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
    - c.1 il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
    - c.2 le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
    - c.3 la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/08;
    - c.4 nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
    - c.5 l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile.
  - d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.
8. L'ispettore
  - a) deve:
    - a.1 presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
    - a.2 essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
    - a.3 mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
    - a.4 eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
    - a.5 annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
    - a.6 riportare i risultati delle ispezioni nell'apposito rapporto di prova, sul libretto di impianto e registrarli nel Catasto, di cui si assume la responsabilità.

a.7 compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio.

Se in fase di accertamento o ispezione, l'ispettore/verificatore rileva delle irregolarità (infrazioni) al presente regolamento e alle normative vigenti, lo stesso, ai sensi della L. 689/1981, è obbligato a redigere un processo verbale di accertamento dell'infrazione (vedi allegato 2) cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, come meglio specificate nell'allegato 2 (tariffe delle sanzioni). Detto verbale di accertamento dell'infrazione sarà allegato al "**Rapporto di prova**", che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, al quale sarà rilasciata una copia.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita rapporto di prova e sull'eventuale verbale di accertamento d'infrazione, si procederà all'annotazione sul verbale rapporto stesso e sul verbale, dandone comunicazione agli Enti competenti e successivamente notificato all'interessato.

b) non deve:

b.1 eseguire interventi sull'impianto;

b.2 indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

b.3 esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

c) accerta:

c.1 le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

c.2 la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);

c.3 che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

c.4 che l'installazione, la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

9. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

10. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa così come prevista nell'allegato 2 al presente Regolamento, in conformità al comma 5, art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e/o a quanto meglio precisato all'art. 8 della L.R. n. 36/2016 .

12. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore accompagnata dal bollino e della dichiarazione di cui all'allegato 7.

13. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del

D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6 lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'allegato 8, accompagnata dal segno identificativo. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il soggetto esecutore eseguirà una nuova ispezione con addebito.

14. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 13 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro e non oltre il termine di 180 giorni, dalla data di ispezione, il responsabile comunicherà al soggetto esecutore, in merito alla sostituzione del generatore di calore, utilizzando il modello di cui all'allegato 8, accompagnato dal rapporto di controllo e di efficienza energetica (RCEE) con bollino.
15. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la comunicazione di cui all'allegato 8 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista nell'allegato 2 al presente Regolamento, in conformità al comma 5, art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e/o a quanto meglio precisato all'art. 8 della L.R. n. 36/2016.
16. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 gg. per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il manutentore trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'allegato 7 e la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08.
17. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua una ispezione con addebito.
18. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 16 e al comma 17 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative previste nell'allegato 2 al presente Regolamento, in conformità al comma 5, art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e/o a quanto meglio precisato all'art. 8 della L.R. n. 36/2016. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.
19. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione immediata della fornitura di gas all'azienda distributrice.
20. Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori, la potenza nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
21. Inoltre nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, l'ispettore procederà all'accertamento e registrazione sul

verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, dovranno corrispondere l'onere del controllo nella misura indicata nell'allegato 1 Tab. B per ogni generatore.

#### **Art. 14 - Impianti disattivati o dichiarati non soggetti ad ispezione**

1. Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla Legge n. 10/91 e dal D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99 e dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 i seguenti impianti:
  - a) impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
  - b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell'impianto.
2. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (sigilli etc.).
3. Il responsabile dell'impianto di cui al presente articolo, indipendentemente dalla potenzialità dello stesso, ha l'obbligo di inviare al Comune, entro 30 gg. lavorativi dalla data di disattivazione apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'allegato 6 al presente regolamento, annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto e allegando copia. La comunicazione de qua dovrà, in ogni caso e comunque, essere inviata nel periodo di consegna della **dichiarazione**, ai fini dell'aggiornamento continuo del catasto degli impianti termici (a detta comunicazione sono soggetti anche gli impianti disattivali da diversi anni). Qualora il responsabile dell'impianto non comunichi la disattivazione dell'impianto nei termini e nei modi sopra stabiliti, in sede di sopralluogo allo stesso verrà applicata, a titolo di rimborso spese, un addebito pari al 50% dell'onere per controllo d'ufficio come indicato nell'allegato 1 Tab. B.
4. Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.
5. Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione all'autorità competenti, al responsabile dell'impianto sarà addebitato il costo del controllo d'ufficio come indicato nell'allegato 1 Tab. B.
6. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto RCEE al soggetto esecutore accompagnato dall'apposito segno identificativo (Bollino Verde).
7. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto energetico regionale.

#### **Art. 15 - Validità, modalità di presentazione dei RCEE e tariffe connesse.**

1. Gli accertamenti e le ispezioni predette sono finanziate mediante versamenti corrisposti al

Comune, da tutti i soggetti (responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti) contestualmente alla trasmissione dei RCEE tramite i modelli conformi agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

2. Contestualmente alla trasmissione del RCEE, con cadenza indicata nell'allegato 1 Tab. A, è fatto obbligo di versare il bollino di importo indicato nell'allegato 1 Tab. B.
3. La validità dei RCEE di cui al precedente comma 1, sono stabilite dalle scadenze temporali riportate nell'Allegato 1 Tab. A, dopodiché il proprietario, il conduttore, l'amministratore, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, per il tramite del manutentore che ha effettuato le operazioni di controllo, deve nuovamente trasmettere, presso l'Ente Competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato) il RCEE con il relativo pagamento del Ticket/Bollino verde il cui importo è indicato nell'allegato 1 Tab. B.
4. Il RCEE, entro il predetto termine, devono essere trasmesse dal manutentore o da altri soggetti ritenuti pertinenti, direttamente al Comune o agli uffici dell'organismo incaricato dal Comune, sia su supporto cartaceo che tramite apposito sistema informatico standardizzato. Il RCEE si riterrà valido se sarà accompagnato da una copia del documento d'identità del responsabile dell'impianto eventualmente accompagnata da un bollino adesivo o in forma Digitale ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. n. 36/2016.
5. Sono esonerati dal versamento di detto contributo i soggetti la cui situazione economica è segnalata come disagiata dall'Amministrazione comunale. Tali soggetti dovranno comunque trasmettere nei tempi stabiliti quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 16 - Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente**

1. Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.P.R. n. 412/93, in caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.
2. In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto. L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

#### **Art.17 - Modifiche ed integrazione della documentazione**

1. La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento, nonché quelle funzionali all'attuazione del presente regolamento e potranno essere modificate con determinazione del dirigente a cui fa capo il "Servizio Responsabile" di cui all'art. 2 - punto 1, del presente Regolamento, in relazione ad normative e regolamentari in materia.

#### **Art.18 - Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi**

1. Il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m. e il successivo D.P.R. n. 74/2013, prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, di cui all'allegato 1 Tab. C del presente Regolamento, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli

impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici.

2. Per l'effettuazione di detti controlli L'Ente si avvale della figura "d'ispettore/verificatore di impianti termici".
3. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato C al D.P.R. n. 74 /2013, nonché quelli di cui all'art. 6 della L.R. n. 36/2016, l'Amministrazione in tal caso deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
4. L'ispettore deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. n. 74/2013, nonché quelli previsti all'art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione.
5. L'affidamento dell'incarico diretto d'ispettore ad eventuali professionisti esterni, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 3, avverrà tramite sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico contenente le condizioni generali e particolari cui deve sottostare il professionista.
6. **Le incompatibilità** delle figure imprenditoriali collegate agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato "C" al D.P.R. n. 74/ 2013,, nonché quelli previsti all'art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'Amministrazione comunale stabilisce inoltre che è incompatibile il ruolo di ispettore/verificatore con quello di manutentore/installatore, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo d'ispettore/verificatore i soggetti che nei cinque anni precedenti alla campagna di ispezione hanno svolto l'attività di manutenzione/installazione nel suddetto Comune di Manfredonia.
7. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
8. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
9. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
10. L'affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 2 art. 9 del D.l.gs. n. 192/05 e s.m.i..
11. I verificatori esterni, nominati dal Comune o dall'organismo incaricato dal Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento.

### **Art.19 - Trasmissione relazioni del rapporto di prova**

1. I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi dall'ispettore/verificatore direttamente nel data base del Catasto Impianti e per conoscenza al Servizio Responsabile o all'organismo

incaricato dal Comune che provvederà all'inserimento di tali dati nella sezione controlli del catasto degli impianti termici.

2. Nel caso in cui il Comune affidi ad organismo esterno l'esecuzione dei controlli degli impianti termici, la trasmissione dei dati sarà eseguita oltre che su supporto cartaceo con cadenza bimestrale, anche su supporto informatico con cadenza settimanale.
3. Al fine di consentire la trasmissione dei dati su supporto informatico il Servizio Responsabile o l'organismo incaricato dal Comune o la Regione Puglia predisporrà un apposito software.
4. In quest'ultimo caso, qualora all'avvio del programma dei controlli non sia già stato predisposto l'apposito software, l'organismo esterno incaricato provvederà ad archiviare e trasmettere i dati su supporto informatico utilizzando programmi commerciali tipo Access, Paradox e DBase IV ecc..

## **Art. 20 - Tariffe**

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. n. 74/2013, per garantire la copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, dei servizi correlati, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo unico cumulativo da parte dei responsabili degli impianti all'autorità competente. La corresponsione del contributo avviene attraverso il segno identificativo denominato "Bollino verde" già in uso presso le Autorità competenti.
2. Specificato quanto sopra, per ciascuna delle voci sotto elencate, viene stabilito l'ammontare della tariffa così come indicati nell'allegato 1 Tab. B e C. La Giunta comunale provvederà periodicamente ad adeguare le tariffe di cui sopra tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

### **3.1 TARIFFE RCEE.**

Ai sensi dell'Art. 9 del presente regolamento il responsabile di un impianto termico come definito precedentemente, deve trasmettere, il RCEE e dovrà corrispondere una tariffa (ticket o bollino verde), da determinarsi in funzione della potenza e tipologia dell'impianto termico.

Si specifica che, il "Bollino" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul RCEE, sia sull'originale che sulla copia.

Gli importi dei bollini sono riportati nell'allegato 1 Tab. B. del presente regolamento.

### **3.2 TARIFFE PER LE ISPEZIONI D'UFFICIO.**

- Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
- In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

I costi delle tariffe di ispezione con addebito sono riportati nell'allegato 1 Tab. D. del presente regolamento.

### **3.3 TARIFFA PER UTENTE ASSENTE O RIFIUTO D'ACCESSO.**

Tariffa dovuta a titolo di rimborso spese, pari al 50% dell'onere per controllo d'ufficio da aggiungere a quella dovuta per l'ispezione, a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel

caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile dell'impianto, come già specificato all'art. 14 comma 3.

#### **3.4 TARIFFA PER IMPIANTO DISATTIVATO NON COMUNICATO.**

Tariffa dovuta a titolo di rimborso spese, pari al 50% dell'onere per controllo d'ufficio, a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel caso di impianto disattivato per il quale il responsabile non abbia inviato la comunicazione, come già specificato all'art. 15 comma 3.

### **Art. 21 - Catasto degli impianti**

1. Tutti i dati raccolti attraverso, i RCEE, rapporti di prova ed attività di verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti che il Comune di Manfredonia ha l'obbligo di costituire.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.l.gs 192/05 e s.m.i. al fine di costituire o di completare il catasto degli impianti il comune di Manfredonia, può richiedere alle società distributrici di combustibile e/o di energia per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti , anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPEL, ENEL. ecc..
3. Al fine di integrare i dati del catasto il Comune di Manfredonia potrà effettuare sopralluoghi presso le abitazioni, previo avviso ai soggetti interessati. Qualora il sopralluogo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti preavvisati, questo verrà reiterato previo ulteriore avviso e ai soggetti verrà addebitato un onere il cui importo sarà pari al 50% del costo ispettivo a titolo di rimborso spese, salvo motivate e documentate giustificazioni. Il cambio di titolarità dell'impianto comporta una voltura del catasto impianti a carico del soggetto subentrante.
4. Il Comune di Manfredonia anche in accordo con la Regione Puglia stabilirà l'utilizzo di uno specifico software al quale dovranno accreditarsi i manutentori, gli ispettori e l'eventuale organismo esterno qualificato per l'inserimento dei dati necessari all'istituzione di un catasto unico impianti termici.

### **Art. 22 - Relazione biennale**

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio con indicazione puntuali sul numero degli impianti censiti, dichiarati e verificati.
2. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

### **Art. 23 - Sanzioni**

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n.

74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Le sanzioni previste sono dettagliatamente riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente. L'autorità competente è il comune di Manfredonia nelle sue articolazioni funzionale competenti in materia.
5. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.
6. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'autorità competente diffida il responsabile di impianto a effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, l'autorità competente provvede a irrogare la sanzione.
7. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti l'autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato all'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal D.Lgs. n. 192/2005 rispetto all'importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto, l'autorità competente applica il restante importo della sanzione.
8. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. n. 689/1981, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
9. Per tutte le sanzioni il titolare dell'azione è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.
10. Il dirigente del Settore Ambiente, sulla base dell'accertamento contenuto nel verbale di ispezione, procederà alla contestazione della violazione tramite notifica dei suoi estremi nei termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81 chiedendo altresì il pagamento in ragione di quanto espressamente indicato per ogni specifica violazione. Qualora non sia effettuato il pagamento previsto entro 60 gg. dall'avvenuta notifica, il Dirigente, in conformità all'art. 18 L. n. 689/81 provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento contenente l'importo dovuto per la violazione, nonché le spese del procedimento con indicazione degli estremi del conto corrente postale r/o bancario sui cui effettuare il versamento. Trascorsi i 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta l'impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo e verrà trasmessa al 3° Settore "Bilancio e programmazione" per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

11. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati dagli enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni (art. 8 comma 12 legge Regionale n. 36/2016).

### **Art. 24 - Attività di Formazione e di Informazione**

1. Il Comune di Manfredonia provvederà ad individuare, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento.
2. Il Comune di Manfredonia, in un quadro di azioni che vede l'Ente Locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, curerà, nelle forme più efficaci l'attività d'informazione alla popolazione, relativa agli obblighi connessi con la corretta gestione degli impianti termici.
3. Il Comune di Manfredonia anche attraverso l'organismo affidatario, metterà a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il servizio di verifica degli impianti termici.

### **Art. 25 - Norma di rinvio e transitoria**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/99, D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i. , D.M. 10.02.2014 e del L.R. n. 36/2016.
2. Il regolamento approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del 17.09.2020 è sostituito dal presente.
3. Tenuto conto che i costi del servizio sono a carico degli utenti, attraverso il pagamento dei bollini, la cadenza, per quegli utenti che hanno pagato il bollino di importo biennale, rimarrà biennale fino al successivo pagamento.
4. Le scadenze temporali e gli importi previsti nelle tabelle A,B,C,D,E e F dell'allegato 1 potranno essere modificati, per esigenze normative o finanziarie, attraverso un atto di Giunta comunale.

### **Art. 26 - Ravvedimento operoso**

1. Le manutenzioni degli impianti termici devono essere eseguite improrogabilmente entro e non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza prevista dalla tabella A dell'allegato 1. A parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 7b, 11 e 25, le manutenzioni potranno ancora essere effettuate dopo il 31° giorno ed entro il 90° giorno versando il ravvedimento così come quantificato nella tabella E dell'allegato 1. Il pagamento del ravvedimento, a carico dell'utente a mezzo di bollettino postale, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre 30 gg dalla data di esecuzione della manutenzione. Il mancato pagamento del ravvedimento entro i termini innanzi indicati comporterà automaticamente l'ispezione d'ufficio con oneri a carico dell'utente.
2. La trasmissione del RCEE da parte del manutentore può essere effettuato entro e non oltre 45 gg dall'esecuzione della manutenzione (art. 9° c. 2). La mancata trasmissione del RCEE da parte del

manutentore che ha eseguito la manutenzione comporterà l'addebito della sanzione prevista dal punto D6 dell'allegato 2

## Allegato 1

**Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni)	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ $\leq 15$ anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ $> 15$ anni	2	
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
Impianti alimentati da Teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014

N.B. in presenza di centrale termica, di potenza inferiore ai 100kw, composta da più caldaie, la Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni) per la centrale viene determinata dal generatore con maggiore anzianità.

**Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde**

	Potenza impianto kW	Contributo in €
<b>Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere</b>	10≤P< 35 >15 anni	16
	10≤P< 35 ≤15 anni	32
	35≤P<100 >15 anni	40
	35≤P<100 ≤15 anni	80
	100≤P<350	130
	P≥350	240
<b>Micro-cogenerazione e cogenerazione</b>	P <sub>el</sub> <50	130
	50≤ P <sub>el</sub> <1000	150
	P <sub>el</sub> ≥1000	300

**Tabella C- Cadenza ispezioni (art. 9 c. 9 DPR 74/2013)**

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100%
<b>Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria</b>	Gas metano o GPL	10≤P<100	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		P≥100	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		20≤P<100	Ispezioni ogni 4 anni
		P≥100	Ispezioni ogni 2 anni
<b>Tutti (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)</b>	Macchine frigorifere/Pompe di calore	12≤P<100	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		P≥100	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	P≥100	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

**Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito**

	Potenza impianto kW	Contributo in €
<b>Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere</b>	$10 \leq P < 35$	150
	$35 \leq P < 100$	250
	$100 \leq P < 350$	350
	$P > 350$	400
<b>Micro-cogenerazione e cogenerazione</b>	$P_{el} < 50$	350
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400
	$P_{el} \geq 1000$	600

**Tabella E – Costi relativi al ravvedimento per manutenzioni effettuate con ritardo dal 31 al 90 gg successivo rispetto alla scadenza prevista per l'esecuzione della manutenzione con efficienza energetica:**

	Potenza impianto kW	Contributo in €
<b>Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere</b>	$10 \leq P < 35$ >15 anni	16
	$10 \leq P < 35$ $\leq 15$ anni	32
	$10 \leq P < 100$ >15 anni	40
	$35 \leq P < 100$ $\leq 15$ anni	80
	$100 \leq P < 350$	130
	$P \geq 350$	240
<b>Micro-cogenerazione e cogenerazione</b>	$P_{el} < 50$	130
	$50 \leq P_{el} < 1000$	150
	$P_{el} \geq 1000$	300

## Allegato 3

### **Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico** (La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

Al (nome del soggetto esecutore) .....

Autorità competente Organismo esterno per i

controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via .....

Città.....

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia .....

Via .....n° .....

Telefono ..... Cellulare ..... Fax .....

E-mail .....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

#### DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice .....

Sito in via..... Comune di ..... Provincia .....

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a.....kW

Dalla data del .....

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc ..... P. IVA.....

Occupante Cod. Fisc ..... P. IVA.....

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale) .....

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa*

Nominativo del fornitore di energia ,

Data.....

Firma ..

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Allegato 4

**Comunicazione di nomina/revoca/decadenza/rinuncia del terzo responsabile**

Al (nome del soggetto esecutore) .....

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città .....

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.

Il/La sottoscritto/a.....

Legale rappresentante della ditta ..... P. IVA.....

Iscritta alla CCIAA di ..... al numero..... abilitata ad operare per gli impianti di cui alle

lettere: a) c) e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di: certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO .....

altro:.....

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del .....

di non essere più Terzo Responsabile dal ..... per: revoca/decadenza/rinuncia incarico revoca incarico dimissioni

Impianto destinato a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti.....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

Di proprietà di .....

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a ..... kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a ..... kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

di non essere fornitore di energia dell' impianto di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio ener gia

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Firma .....

Ragione Sociale della Ditta .....

Nome e Cognome del legale rappresentante.....

Indirizzo .....

Telefono ..... Cellulare ..... Fax .....

E-mail .....

A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia: .....

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente .....

Firma del Committente\* .....

\* Nelle comunicazioni, la firma del committente, è obbligatoria, allegare documento di riconoscimento valido .

Allegato 5

**Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio**

Al (nome del soggetto esecutore) .....  
per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....  
Via..... Città .....

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a .....  
In qualità di ..... P. IVA .....

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio: di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in ..... ( ..... ) Via ..... n .....  
Dalla data del .....

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di: di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo

Catasto impianti/codice .....  
Sito in via..... Comune di ..... Provincia.....

Di proprietà di .....

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a .....kW.

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Firma .....

Ragione Sociale della Ditta .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....

Indirizzo.....

Telefono..... Cellulare..... Fax.....

E-mail .....

Nominativo del fornitore di energia .....

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile .....

## Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore) .....  
per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05  
Ufficio.....  
Via.....  
Città .....

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico  
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....  
Residente in ..... Provincia.....  
Via ..... n°.....  
In qualità di:  
Occupante Cod. Fisc.....  
Proprietario Cod. Fisc.....  
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA.....  
Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice.....  
Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra oppure  
Che il Generatore<sup>1</sup> n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra  
Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra  
Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra  
è stato disattivato / sono stati disattivati in data ..... con le seguenti modalità:

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di ..... kW.

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;  
Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il

contatore Firma .....

## Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore) .....

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città.....

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico  
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia .....

Via .....N° .....

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc ..... Proprietario Cod. Fisc .....

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA .....

Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice .....

Sito in via..... Comune di .....Provincia .....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data  
.....N°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data ..... tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo e data .....

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
- Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato;

Oppure

- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D. M.. 37/08;

**Comunicazione sostituzione del generatore di calore**

Al (nome del soggetto esecutore)

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore  
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia .....

Via ..... n° .....

In qualità di: Occupante Cod. Fisc ..... Proprietario Cod. Fisc .....

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA.....

Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice .....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra oppure

Che il Generatore n° .....Costruttore ..... Modello..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° .....Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° .....Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° .....Costruttore ..... Modello ..... Matricola ..... dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo e data .....

Firma .....

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 83**

Ufficio Proponente: **6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AGGIORNATO AI SENSI DEL D.G.R. N. 1399 DEL 02.08.2018 APPROVATO CON D.C.S.C.C. N. 67/2020.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/10/2021

Il Responsabile di Settore  
f.to Giuseppe Di Tullo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124 D.lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **26/10/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

*L'addetto amministrativo*

f.to Raffaele Gramazio

*Il Vice Segretario Generale*

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 13/10/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data \_\_\_\_\_, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

*Il Vice Segretario Generale*  
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda